

## AMENDMENT FORM

**Suggestion for amendment: Parte II, Articolo 15 (Cooperazione giudiziaria in materia penale)**

**By: Antonio TAJANI**

**Status: Member**

---

### *TESTO DEL PRESIDIO*

**Parte II della Costituzione**

**Titolo ...: Spazio di libertà, sicurezza e giustizia**

**Articolo 15: [Cooperazione giudiziaria in materia penale]**

1) La cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione è fondata sul principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e include il ravvicinamento delle legislazioni nazionali nei settori contemplati dagli articoli [16] e [17].

2) Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano, secondo la procedura legislativa, leggi e leggi quadro intese a :

- definire norme e procedure atte a garantire il riconoscimento, nell'intera Unione, di tutte le forme di sentenze e di decisioni giudiziarie;
- prevenire e risolvere i conflitti di giurisdizione tra Stati membri;
- favorire la formazione dei magistrati e del personale della giustizia;
- facilitare ogni altra cooperazione tra i ministeri competenti e le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione ai procedimenti penali e all'esecuzione delle decisioni.

### *EMENDAMENTO PROPOSTO*

**Parte II della Costituzione**

**Titolo ...: Spazio di libertà, sicurezza e giustizia**

**Articolo 15: [Cooperazione giudiziaria in materia penale]**

1) La cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione è fondata sul principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e include il ravvicinamento delle legislazioni nazionali nei settori contemplati dagli articoli [16] e [17].

2) Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano, secondo la procedura legislativa, leggi e leggi quadro intese a :

- definire norme e procedure atte a garantire il riconoscimento, nell'intera Unione, di tutte le forme di sentenze e di decisioni giudiziarie;
- prevenire e risolvere i conflitti di giurisdizione tra Stati membri;
- favorire la formazione dei magistrati e del personale della giustizia;
- facilitare ogni altra cooperazione tra i ministeri competenti e le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione ai procedimenti penali e all'esecuzione delle decisioni.

***3) Il Consiglio delibera all'unanimità durante tutto il corso della procedura legislativa, nei casi previsti al comma 2.***

---

---

**Motivazione:**

*La cooperazione giudiziaria in materia penale è materia altamente sensibile poiché tocca le questioni dei diritti di libertà direttamente legate alla sovranità nazionale. In questo campo deve poter trovare una piena applicazione il principio di sussidiarietà.*

*L'unanimità garantisce la considerazione delle diverse tradizioni e dei diversi ordinamenti giuridici europei i quali per taluni aspetti prevedono livelli di protezione dei diritti fondamentali più intensi rispetto a quelli previsti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.*

*Il voto all'unanimità in Consiglio nell'ambito della procedura di codecisione non sarebbe una novità. E' infatti previsto nel Trattato vigente nelle materie per le quali è necessario attuare un'integrazione progressiva, rispettosa delle identità nazionali: sicurezza sociale (art. 42); condizioni di accesso alle professioni (art. 47); asilo, visti e immigrazione (art. 67); cultura (art. 151).*

---